DEROGHE ALLA DISCIPLINA: L' INCENTIVO ALL' AUTOIMPRENDITORIALITÀ

Il lavoratore può richiedere la **liquidazione anticipata, in unica soluzione**, dell'importo complessivo che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio:

- A. di un'attività lavorativa autonoma;
- B. di un'attività di impresa individuale;
- C. o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.





LA DOMANDA

La domanda per ottenere l'incentivo all'imprenditorialità deve essere presentata all'INPS in via telematica entro il termine di decadenza di 30 giorni che decorre:

- A. dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma;
- B. dalla data di inizio dell'attività di impresa individuale;
- C. dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.
- > Il lavoratore che usufruisce dell'erogazione anticipata in un'unica soluzione della NASPI non ha diritto alla contribuzione figurativa, né all'eventuale assegno familiare.





RESTITUZIONE DELL'ANTICIPAZIONE

- □ Il lavoratore sarà tenuto a restituire integralmente l'anticipazione ottenuta se, prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASPI, dovesse instaurare un rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dalla sua durata o dalla significatività del reddito prodotto (Corte cost. 14 ottobre 2021 n. 194).
- **Tale obbligo non sussiste** qualora il rapporto di lavoro subordinato fosse instaurato con la cooperativa con della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.





RESTITUZIONE INCENTIVO – SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 90 /2024

- □ Attività di impresa che non può essere proseguita, per causa sopravvenuta di forza maggiore non imputabile al lavoratore: restituzione dell'anticipazione della NASpI nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato (Corte Costituzionale sentenza n. 90 del 2024).
- □ Con la <u>Circolare n. 36 del 4 febbraio 2025</u>, l'INPS al paragrafo 4 ha elencato in via esemplificativa ma non esaustiva le cause di forza maggiore: calamità naturali; incendi; esplosioni; misure restrittive per pandemie ed epidemie; provvedimenti autorità giudiziaria, per circostanze imprevedibili e inevitabili.

Sono espressamente escluse come causa di forza maggiore le procedure concorsuali previste dall'ordinamento italiano.

• In ogni caso, l'Istituto, prima di procedere alla notifica del provvedimento di indebito dell'importo integrale corrisposto, provvede a verificare l'eventuale sussistenza di cause sopravvenute e imprevedibili non imputabili all'interessato che hanno comportato l'impossibilità a proseguire nell'esercizio dell'attività di lavoro autonomo o di impresa.



